



Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DG/PRO/2019/16**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA

Visti:

- la deliberazione di Giunta P.G. n. 122945/1993, Progr. n. 4527 del 22.12.1993, rettificata con deliberazione di Giunta P.G. n. 126740/1993, Progr. n. 4592 del 29.12.1993, con la quale sono state determinate le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni a valere con effetto dal 1.1.1994 a norma di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
- la Legge 27.12.1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica" che all'art. 11, comma 10, dispone: "Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli Enti Locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998";
- la deliberazione di Consiglio O.d.G. n. 41 del 16.2.1998 relativa all'aumento del 20 % a decorrere dall'1.1.1998 delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.2.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17.04.2001), con il quale sono state rideterminate le tariffe di base dell'imposta per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93, aumentando da Lire 28.000 a Lire 34.000 la tariffa di base per questo Comune, identificato ai fini dei tributi in esame nella classe II;

Osservato che:

- le tariffe della pubblicità ordinaria, vigenti dal 01 gennaio dell'anno 2002, ivi compreso l'aumento del 20% sopra citato, sono state confermate anche per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 mentre per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni l'ultima modifica che ha recepito il citato aumento del 20% risale alla citata deliberazione di Consiglio O.d.G. n. 41 del 16.2.1998;
- l'art. 30 comma 17 della Legge Finanziaria n. 488 del 23.12.1999 introduceva la facoltà all'ente locale di estendere l'aumento della tariffa e dei diritti fino ad un massimo del 50% (già comprensivo del 20%) a decorrere dal 01.01.2000 per le superfici superiori al metro quadrato;
- dall'anno 2008 con delibera di Giunta PG. n. 15486/2008 è stata incrementata fino al 50% la tariffa base per i mezzi pubblicitari con superficie maggiore di un metro quadrato e sono state aumentate fino al 50% le tariffe sui diritti delle pubbliche affissioni per manifesti di superficie maggiore di un metro quadrato;
- le tariffe relative alle annualità dal 2009 ad oggi sono rimaste invariate perché sempre tacitamente prorogate ai sensi di legge (art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 e art. 1, comma 169, della Legge 296/2006);

- Evidenziato che:
- la Corte Costituzionale con sentenza n.15/2018 ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che: «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2011, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;
- al fine di meglio inquadrare il contesto in cui è stata pronunciata la suddetta sentenza occorre ricordare che:
 1. le "tariffe base" relative all'imposta di pubblicità sono stabilite dall'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, così come riformulate dal DPCM del 16 febbraio 2001, e sono determinate in base alla classe demografica dei Comuni;
 2. l'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 449 del 1997, ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 % a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 % a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni si arrotondano al mezzo metro quadrato;
 3. l'art. 23, comma 7, del DL n. 83 del 2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, dispone che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo"; nell'allegato 1 è incluso il sopra citato articolo 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449 del 1997;
 4. l'art. 23, comma 11, del DL n. 83 del 2012, dispone che "i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge". Questa situazione ha causato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza degli aumenti (fino ad un massimo del 20 % fino ad un massimo del 50 %) adottati dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno. Il comma 739 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, oggetto della recente sentenza della Consulta, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità degli aumenti anche nei casi – generalizzati – di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge.
- la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi su una questione incidentale sollevata dalla CTR di Pescara, nella sopra citata sentenza, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della Legge 208/2015. Tuttavia, con un intervento "ultra petitum" ha sostenuto che "*Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perchè non poteva essere più prorogata una maggiorazione non più esistente*". In pratica, la Corte da un lato ha confermato la norma di interpretazione autentica, che pertanto è ancora vigente e applicabile, rigettando la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità del comma 739; al tempo stesso però ha sostenuto che il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di aumenti dell'Imposta sulla pubblicità, ma – più limitatamente – ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione;
- questa lettura della disposizione oggetto dell'esame della Corte si pone tuttavia su una linea nettamente diversa da quella finora intrapresa dai Comuni e generalmente accolta, sulla base della finalità della norma interpretativa che appare invero molto chiara: considerare consolidati anche per le annualità future gli aumenti già deliberati prima dell'abrogazione della norma di riferimento, l'art. 11, co. 10 della legge n. 449 del 1997, avvenuta nel 2012 ad opera del decreto legge n. 83 del 2012. Peraltro, che si trattasse di norma consolidatrice, anche per il futuro, degli aumenti già deliberati al 26 giugno 2012 è direttamente desumibile dal tenore letterale del comma 739, il quale prevede che "l'abrogazione non ha effetto" per i Comuni che avessero già deliberato gli aumenti, senza alcuna limitazione nell'anno 2012 entro la data di abrogazione della norma di riferimento (il 26 giugno), ma anche in precedenza, non essendo previsto in norma un limite temporale espresso circa la portata degli effetti della deroga. Si deve quindi ritenere che il comma 739 sia intervenuto

quale norma di salvaguardia, a fronte dell'abrogazione intervenuta con il Dl n. 83 del 2012 e sia pertanto equiparabile a quelle misure che più recentemente, nel disporre il blocco dei tributi comunali, hanno cristallizzato le scelte compiute ad una determinata data e che, per tale motivo, non hanno reso necessari contributi statali compensativi. Una diversa lettura della disposizione comporterebbe l'imposizione *ope legis* della riduzione delle tariffe deliberate fino al 2012 per gli anni successivi con il ritorno a tariffe base aggiornate al 2001 e avrebbe dovuto necessariamente determinare lo stanziamento di un contributo erariale compensativo del minor gettito conseguente all'impossibilità di confermare gli aumenti già deliberati ed acquisiti al bilancio comunale, elemento che è evidentemente mancante;

- la sentenza della Corte Costituzionale, benché comprensiva di indicazioni esplicite circa la perimetrazione della portata del comma 739, non ne snatura la sopra rilevata funzione di clausola di salvaguardia non temporalmente limitata degli aumenti disposti prima dell'abrogazione;
- in materia di natura ed effetti delle sentenze interpretative di rigetto (qual è evidentemente la sentenza in esame) la Corte di Cassazione si è a suo tempo espressa su questo aspetto, rilevando che "è unanime in dottrina l'opinione che esclude il valore vincolante delle decisioni interpretative di rigetto, in quanto sprovviste dell'efficacia erga omnes, attribuita dall'art. 136, comma 1 della Costituzione alle sentenze che dichiarino l'illegittimità costituzionale di una norma di legge [...] di talché è innegabile che le predette pronunce hanno valore di mero precedente e non vincolano il giudice, al quale è consentito di discostarsi dall'interpretazione proposta dalla Corte Costituzionale (Cass. Sez. Unite penali, 17 maggio 2004, n.2316)". In sostanza, l'articolo 136 della Costituzione riserva esclusivamente alle sentenze che accolgano l'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma legislativa il valore di immediata inapplicabilità della norma stessa. Si tratta, in buona sostanza, di una decisione interpretativa di rigetto ovvero a quella forma di pronuncia con la quale la Corte esclude la sussistenza del vizio di incostituzionalità nei limiti in cui esso è stato denunciato dal giudice rimettente. Ciò significa che la dichiarazione di infondatezza si riferisce alla questione di legittimità costituzionale così come essa è stata proposta dal giudice a quo, ma non conferisce alla disposizione impugnata alcuna patente di costituzionalità. Inoltre, la sentenza in esame non ha effetti *erga omnes*, essendo dotata soltanto di una efficacia meramente persuasiva fondata essenzialmente sulle argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno dell'interpretazione adeguatrice da essa suggerita;
- per quanto sopra argomentato, si ritiene che anche alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale i Comuni possano legittimamente applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni successivi;

Rilevato che l'art.1 comma 919 della L.145/2018 stabilisce che :*"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato"* ripristinando la possibilità di aumentare le tariffe per quei Comuni che non lo avessero già fatto tacitamente o espressamente prima del blocco degli aumenti determinato dall'art. 23, comma 7, del Dl n. 83 del 2012;

Vista la norma d'interpretazione autentica, tutt'ora vigente, art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che: «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;

Dato atto che è intenzione del Comune prorogare espressamente per l'annualità 2019 le tariffe sull'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni già vigenti dal 2009 al 2018 e che dette tariffe e diritti sono elencati nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 che dispone che le tariffe

dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote sui tributi comunali, salvo diversa disposizione della legge relativa al singolo tributo;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019, con cui è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI APPROVARE a decorrere dall'annualità 2019:

- la conferma dell'aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni per le superfici superiori al metro quadrato nonché dell'aumento del 20% per le superfici inferiori al metro quadrato (Tabella 1, 2, 5 e 7);
- la conferma dell'aumento del 20 % delle tariffe di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni relative agli altri mezzi pubblicitari la cui tariffa non è rapportabile al metro quadrato (Tabella 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 11);

2. DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa base;
- ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Dlgs 507 per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 %; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 %;
- ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 7 del Dlgs 507/93 le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 %;

● **3. DI DARE ATTO** che, conseguentemente, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 così determinate sono quelle elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2019.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -